



L'incognita. Rischio sulle entrate locali con l'attuazione della riforma fiscale

Comuni in allarme: dal nuovo Statuto freno agli incassi

Tributi locali

Nota tecnica Ifel: la riforma appesantisce le procedure e i costi della riscossione

Gianni Trovati

ROMA

I Comuni saranno obbligati ad attivare il contraddittorio preventivo con i contribuenti quando decideranno di non riconoscere un'agevolazione o un'esenzione chiesta in dichiarazione, o quando si tratterà di dover calcolare una base imponibile non blindata da parametri oggettivi, come accade per esempio nell'Imu delle aree fabbricabili. Il passaggio potrà essere invece evitato in altri casi, dalla mera liquidazione delle imposte calcolate sulle dichiarazioni presentate dal contribuente fino all'iscrizione di fermi e ipoteche su beni mobili «in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento».

Questa, almeno, è la lettura dell'Ifel nella nuova Nota di approfondimento che si concentra sugli impatti prodotti dalla riforma dello Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023) sulla gestione delle entrate comunali. Nel documento, l'Istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci prova a fissare dei principi operativi su un terreno reso incognito da un doppio fattore: la riforma, come capitato spesso anche in passato, è pensata sui tributi erariali, ma incide profondamente sulle entrate locali che seguono una disciplina in larga parte diversa. E il decreto del Mef, chiamato a dettagliare le procedure escluse dal nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, non ha ancora visto la luce, al centro com'è di un fitto confronto fra ministero e amministrazione finanziaria nonostante l'entrata in vigore delle novità il 18 gennaio scorso.

Su questi presupposti, i tecnici dell'Ifel partono da una convinzione: «I rischi di appesantimento procedurale e anche di aumento dei costi di gestione sono evidenti - si legge nella Nota -, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi», da ripensare integralmente con l'obiettivo di premere il più possibile «sull'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento». In linea con quello che del resto è uno dei principi ispiratori della riforma, insomma, anche i sindaci dovranno puntare di più sulla compliance nel tentativo di recuperare il gettito che spesso sfugge anche alla rete dei controlli successivi. L'alternativa, molto pericolosa per gli enti locali, è quella di veder zoppiare ancora di più una macchina della riscossione

che già è parecchio inceppata, soprattutto nel Mezzogiorno dove i mancati incassi tributari sono alla base dell'ampia maggioranza delle crisi finanziarie comunali poi sfociate in dissesti e predissesti.

Lo snodo più problematico delle nuove regole è rappresentato appunto dal principio del contraddittorio preventivo, introdotto con il nuovo articolo 6-bis dello Statuto, che per allineare le tutele del contribuente italiano a quelle assicurate agli altri dagli standard europei impone al Fisco di avvisarlo prima di adottare un atto che «incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica». Per far viaggiare questo diritto senza paralizzare la riscossione, però, il contraddittorio preventivo è escluso negli «atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo

Per l'Istituto contraddittorio preventivo escluso su fermi e ipoteche di beni mobili

formale delle dichiarazioni», che devono appunto essere individuati con decreto del Mef. Ma il decreto non c'è ancora, e soprattutto si occuperà delle entrate statali. Per questa ragione, e per evitare il rischio di una babele fiscale che cambia i diritti del contribuente in ogni Comune, l'Ifel tenta una sorta di supplenza proponendo parametri uguali per tutti, nella speranza che anche Via XX Settembre, arrivata «fornire, previa ovvia concertazione, indicazioni operative utili ad indirizzare gli enti». Tutti i Comuni, in ogni caso, dovranno recepire le novità nei loro regolamenti (anche dopo la scadenza per i preventivi ora fissata al 15 marzo): e senza binari condivisi sarà quasi inevitabile che un atto "tutelato" in un Comune non lo sia in quello vicino, per la gioia degli amanti del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

Il principio

La riforma dello Statuto introduce l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti che incidono sulla sfera giuridica del contribuente.

L'applicazione

Dall'obbligo sono esclusi gli atti automatizzati o «sostanzialmente automatizzati», che per le entrate erariali vanno individuati con Dm del Mef. Ma resta l'incognita sulle entrate locali